



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 15 settembre 2026
Informativa n. 114/2026

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: pubblicazione della Circolare n. 15 del MEF contenente le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 relativamente al triennio 2026-2028.

Cara, Caro Presidente,

il MEF ha pubblicato, in data 7 settembre 2026, la Circolare n. 15 contenente le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 relativamente al triennio 2026-2028.

La citata circolare ribadisce che:

- il **revisore** iscritto al registro è tenuto a maturare annualmente almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale di cui al gruppo A del programma annuale di aggiornamento professionale adottato dal MEF. I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione di cui ai gruppi B e C del programma formativo adottato dal MEF e in quelle caratterizzanti ai fini dell'attestazione di sostenibilità di cui al gruppo D del medesimo programma;
- il **revisore legale abilitato all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità** è tenuto a maturare 25 crediti formativi annuali, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione (gruppo A) e almeno 10 nelle materie caratterizzanti ai fini dell'attestazione di sostenibilità (gruppo D). I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale (gruppi B e C).

Inoltre, la circolare precisa che;

- non sono in alcun caso previsti deroghe, esenzioni o esoneri all'obbligo formativo dei revisori;
- gli enti formatori e gli Albi professionali sono tenuti alla trasmissione dei crediti formativi al Ministero con cadenza almeno trimestrale e che la trasmissione dei crediti formativi relativi a un'annualità può avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Con riferimento all'ultimo aspetto, si richiede una maggiore tempestività nella chiusura degli eventi richiesti in accreditamento, con il caricamento dei relativi partecipanti¹, tenuto anche conto che il MEF ha ribadito che in nessun caso il revisore è legittimato a trasmettere al Ministero un'attestazione di

¹ Al riguardo si veda anche l'[Informativa n. 69](#) del 21.04.2026

partecipazione a corsi di formazione erogati da Albi professionali, qualora i relativi crediti formativi non siano stati previamente e direttamente comunicati all'Amministrazione dall'Albo medesimo.

Per completezza, si riporta il link relativo alla pubblicazione della Circolare in oggetto:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2026/circolare_n_15_2026/

Ti invito a portare a conoscenza dei Tuoi iscritti la presente informativa.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio